Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 12 dicembre 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 3 dicembre 1970, alle ore 18, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Henry Van Hien Sekyi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Ghana a Roma.

(12278)

Giovedì 3 dicembre 1970 alle ore 18,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Ismail Erez, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Turchia a Roma.

(12277)

Giovedì 3 dicembre 1970, alle ore 18,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Costantino Arguelles, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Argentina a Roma.

(12276)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 novembre 1970, n. **951.**

Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, è prorogato di un anno.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — REALE — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 30 novembre 1970, n. **952.**

Applicazione del regolamento comunitario n. 79 del 1965 in materia di contabilità agraria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il contributo annuale previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, è elevato a lire 400 milioni.

All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente per l'anno finanziario 1970, si provvede con una corrispondente aliquota dei mutui da contrarre nel predetto anno, ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera *c*), della stessa legge, per il medesimo anno finanziario.

All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al primo comma per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione dei fondi di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — FERRARI AGGRADI — — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 30 novembre 1970, n. **953.**

Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani di taluni comuni della valle del Belice impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo della valle stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni della valle del Belice, indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente a causa dei terremoti del gennaio 1968, che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni

1971, 1972 e 1973, sono ammessi, a domanda, al rinvio del servizio militare di leva qualora chiedano di essere impiegati in un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo sviluppo della valle.

La disposizione del comma precedente si applica anche ai giovani iscritti nelle liste di leva del comune di Roccamena, indicato nel secondo comma del citato articolo 26, che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni suindicati.

Art. 2.

La domanda diretta ad ottenere il beneficio previsto dall'articolo 1 deve essere presentata al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del comune nelle cui liste di leva il giovane è iscritto attestante che è stata presentata allo stesso comune domanda per prestare un servizio civile della stessa durata di quello militare per la ricostruzione e lo sviluppo della valle del Belice.

Art. 3.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni della valle del Belice di cui all'articolo 1 che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, a domanda, in licenza illimitata senza assegni, per adempiere al servizio civile di ricostruzione e sviluppo della valle.

Art. 4.

I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio in base al quale è stato ottenuto il beneficio sono dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato.

I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente articolo 3 sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto, per una durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva, al servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo della valle del Belice.

Per ottenere il congedo illimitato gli interessati debbono presentare domanda al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno dal compimento del servizio prestato, con allegata la documentazione attestante tale servizio.

Art. 5.

I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 decadono dai predetti benefici qualora non abbiano dato inizio, per cause dipendenti dalla loro volontà, al servizio civile entro un anno dalla data in cui hanno ottenuto i benefici.

Decadono dai benefici anche i giovani che non abbiano portato a termine il servizio civile. Tuttavia, se ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio o in licenza illimitata senza assegni attendendo al servizio civile è computato ai fini del compimento della ferma di leva.

Art. 6.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, sentito il presidente della Regione siciliana, saranno stabilite le modalità di espletamento del servizio civile di cui all'articolo 1 e saranno indicati gli uffici competenti per il rilascio della documentazione attestante l'adempimento del servizio stesso agli effetti del precedente articolo 4.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1970, n. **954**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Campi Salentina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 5 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1963, registro n. 175 Interno, foglio n. 70, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ente « Ospedale civile e casa di riposo » di Campi Salentina, dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 15 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Campi Salentina è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 10, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti i verbali in data 23 marzo 1970, 2 aprile 1970, 9 aprile 1970, 16 aprile 1970 e 23 aprile 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Campi Salentina (Lecce), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Edificio, sede dell'Ospedale civile e casa di riposo di Campi Salentina, sito nel comune medesimo alla via Novoli;

Edificio in costruzione, da destinarsi a nuova sede dell'ospedale civile, ubicato sulla strada statale Lecce-Taranto.

Gli immobili sopradetti risultano specificatamente indicati nello stato di consistenza allegato sub. n. 2 al verbale 9 aprile 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferirsi all'ente ospedaliero.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi ecc. indicati nell'allegato sub. n. 5 al verbale in data 16 aprile 1970 della commissione sopracitata.

Il medico provinciale di Lecce, nel termine di tre mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 183. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **955**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Nicola Giannettasio », con sede in Rossano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Cosenza in data 11 aprile 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Nicola Giannettasio » di Rossano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto deliberato in data 27 novembre 1937, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Nicola Giannettasio », con sede in Rossano (Cosenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Cosenza;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Rossano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente deliberato in data 27 novembre 1937, modificato con regio decreto 8 novembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 182. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **956**.

Erezione in ente morale della casa di riposo « Don Mozzati d'Aprile », con sede in Monteforte d'Alpone.

N. 956. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la casa di riposo « Don Mozzati d'Aprile », con sede nel comune di Monteforte d'Alpone (Verona), viene eretta in ente morale e concentrata nel locale ente comunale di assistenza. Viene, altresì, approvato lo statuto della detta casa di riposo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 207. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **957**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena, in Bari.

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari in data 1° novembre 1968, integrato con dichiarazioni del 14 maggio 1969 e del 24 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena, in Bari, ed alla istituzione nella stessa di un ufficio coadiutoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 188. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **958**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Marco, in Torino.

N. 958. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 6 luglio 1968, integrato con dichiarazione del 20 luglio 1969 ed altro decreto 16 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Marco, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 189. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **959**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia Regina Pacis, in Velletri.

N. 959. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Velletri in data 19 giugno 1968, integrato con dichiarazioni 21 novembre 1968 e 31 luglio 1969 e con decreto 12 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia Regina Pacis, in Velletri (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 190. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **960**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe operaio, nel comune di Vigliano Biellese.

N. 960. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Biella in data 15 febbraio 1968, integrato con decreto di pari data e con dichiarazioni del 29 ottobre 1968 e 12 marzo 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe operaio, in villaggio Rivetti del comune di Vigliano Biellese (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 191. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **961**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Asti.

N. 961. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Asti in data 5 luglio 1969, relativo alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Asti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 208. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1970.

Determinazione delle misure dei diritti di approdo e partenza per l'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino e per l'aeroporto di Roma-Ciampino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956 riguardante la determinazione dei diritti di approdo e partenza dovuti allo Stato per passeggeri e merci in transito dagli aeroporti nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, riguardante la determinazione delle misure dei diritti di approdo e partenza, d'imbarco dei viaggiatori e movimento merci per l'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino;

Ritenuta l'opportunità di adeguare, entro i limiti previsti dall'art. 2 della citata legge 9 gennaio 1956, n. 24, la misura dei diritti di approdo e partenza per l'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino e per l'aeroporto di Roma-Ciampino, stabiliti rispettivamente con il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956 e con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, tenuto conto del fatto che mentre detta misura è rimasta immutata dalle date sopraindicate, si è verificato, nel frattempo, un notevole incremento del traffico sugli aeroporti medesimi e, conseguentemente, un rilevante aumento del costo di gestione dei servizi;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I diritti di approdo e partenza dovuti allo Stato, a norma dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, sono determinati per l'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino e per l'aeroporto di Roma-Ciampino, limitatamente alle lettere *a*) e *b*) del predetto art. 2, come segue:

a) relativamente agli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere commerciale:

in L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilità;

in L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

b) per gli aeromobili che svolgono attività aerea di carattere commerciale entro i limiti del territorio nazionale:

in L. 200 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilità;

in L. 300 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1970

SARAGAT

VIGLIANESI — PRETI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1970
Registro n. 7 *Trasporti, foglio n.* 232

(12028)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1970.
Inclusione di insegnanti abilitati in graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della scuola media.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7, terzo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 603, che prescrive l'inclusione in graduatorie nazionali, ai fini dell'immissione nei ruoli della scuola media, degli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione riservata di cui al primo comma dello stesso articolo;

Vista la legge 20 marzo 1968, n. 327, che prevede la formazione di graduatorie nazionali per l'immissione di alcune categorie di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media;

Vista la legge 7 ottobre 1969, n. 748, che reca norme integrative alla precedente legge 20 marzo 1968, n. 327;

Vista la legge 26 luglio 1970, n. 571, che, nel convertire con modificazioni l'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, ha, fra l'altro, modificato il secondo comma dell'art. 1 della citata legge 7 ottobre 1969, n. 748, prescrivendo l'inclusione in un'apposita graduatoria, ai fini dell'immissione in ruolo, di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione di esame indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validità è estesa alla scuola media secondo le norme dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129;

Considerato che per l'immissione nei ruoli relativi alle cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili non si è finora provveduto all'applicazione delle citate leggi 25 luglio 1966, n. 603, 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748, essendo tale applicazione prevista dall'art. 6, ultimo comma, della legge n. 603 del 1966 per un momento successivo all'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Ritenuto che occorre dare esecuzione alle sopracitate leggi n. 603 del 1966, n. 327 del 1968 e n. 748 del 1969 anche per gli aspiranti a cattedre di applicazioni tecniche;

Considerato che per gli aspiranti alle suddette cattedre non trova esecuzione l'art. 1, secondo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 748, non essendo stati indetti nella sessione di cui al decreto ministeriale 15 agosto 1968 esami di abilitazione all'insegnamento di discipline corrispondenti alle applicazioni tecniche maschili e femminili della scuola media;

Decreta:

TITOLO I

Immissione nei ruoli per cattedre di: italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia; lingue straniere; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; educazione artistica; educazione musicale; educazione fisica.

Art. 1.

L'inclusione in graduatorie nazionali ai fini dell'immissione nei ruoli dei professori della scuola media statale può essere richiesta:

1) dagli insegnanti che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a « buono », negli istituti statali di istruzione secondaria o di istruzione artistica in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1969-70 incluso, e che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione di esame indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968;

2) dagli insegnanti elementari laureati, appartenenti ai ruoli della scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e prestino servizio con qualifica non inferiore a « buono », e che parimenti abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione di esame indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968;

3) dagli insegnanti non di ruolo delle scuole di istruzione secondaria o di istruzione artistica e dagli insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare statale che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione riservata indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, e successive modificazioni.

Per i fini di cui al precedente comma sono validi, in relazione ai singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione specifici e quelli che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie e scuole e corsi secondari di avviamento professionale dichiarati dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni, corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Le norme del presente decreto si applicano anche agli insegnanti abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica nella sessione di esame indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, purchè si trovino nelle condizioni di servizio prescritte ai numeri 1) e 2) del precedente primo comma; gli aventi titolo saranno collocati nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 2.

Possono parimenti chiedere l'inclusione in separate graduatorie nazionali gli insegnanti che, possedendo i requisiti di servizio e di qualifica stabiliti dal primo comma, numeri 1) e 2) del precedente articolo, abbiano conseguito nella sessione di esame indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 l'abilitazione all'insegnamento per cattedra di istruzione secondaria relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra cui aspirano.

Si considerano relative a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali le abilitazioni in fisica, le abilitazioni in chimica e tutte le abilitazioni comprendenti le scienze naturali indicate nell'apposito prospetto (allegato *A*).

Si considera relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia l'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte di cui alla classe III della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Gli insegnanti di cui al presente articolo devono risultare in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra di scuola media alla quale aspirano.

A tal fine sono validi i titoli di studio indicati negli articoli 6 e 7 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e modificato con decreti del

Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967 n. 1127 e 23 agosto 1968, n. 1129, nonchè quelli elencati nella seconda colonna della tabella *B* annessa al medesimo regolamento.

Per gli insegnanti di educazione fisica sono validi i diplomi e gli attestati prescritti dall'art. 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727.

TITOLO II

Immissione nei ruoli di applicazioni tecniche maschili e femminili della scuola media

Art. 3.

L'immissione nei ruoli dei professori di applicazioni tecniche maschili e dei professori di applicazioni tecniche femminili della scuola media, nel limite della aliquota delle cattedre disponibili all'inizio di ogni anno scolastico stabilita dalle vigenti disposizioni di legge e dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 16 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, per cattedre e posti delle soppresse scuole di avviamento professionale i cui ruoli siano stati dichiarati corrispondenti a quelli, rispettivamente, di applicazioni tecniche maschili e femminili, può essere richiesta:

1) dagli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61 oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica con qualifica non inferiore a « buono »;

2) dagli insegnanti di ruolo della scuola elementare, che avessero superato il periodo di prova alla data del 30 settembre 1966 e che alla stessa data prestassero servizio nella scuola statale con qualifica non inferiore a « buono »;

3) dagli insegnanti che abbiano prestato almeno un anno di servizio a partire dall'anno scolastico 1961-62 fino all'anno scolastico 1968-69 incluso presso scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria o di istruzione artistica con qualifica non inferiore a « buono », o che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica in nessuno degli anni suddetti inferiore a « buono » rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri;

4) dagli insegnanti di ruolo della scuola elementare che abbiano superato il periodo di prova e prestino servizio nella scuola statale con qualifica non inferiore a « buono »;

5) dagli insegnanti non di ruolo delle scuole di istruzione secondaria o di istruzione artistica e dagli insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare statale che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento delle applicazioni tecniche maschili e femminili nella sessione riservata di esami di abilitazione indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, e successive modificazioni.

Ad eccezione degli insegnanti di cui al precedente n. 5), per i quali è prescritto il titolo di abilitazione specifico in relazione alla cattedra alla quale aspirano (classe V della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298), il personale sopraindicato deve essere in possesso di uno dei titoli di abilitazione indicati nell'apposito prospetto (allegato *B*). Tali titoli sono quelli che davano accesso allo insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole e corsi secondari di avviamento professionale dichiarati corrispondenti ai ruoli di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili della scuola media dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193.

Il titolo di abilitazione deve risultare conseguito in sessioni indette entro il 10 agosto 1965 per gli aspiranti di cui ai numeri 1) e 2); in sessioni indette entro il 10 agosto 1967 per gli aspiranti di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma del presente articolo.

Gli insegnanti sopraindicati devono, inoltre, essere forniti del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra alla quale aspirano. A tal fine sono validi i titoli di studio indicati nella seconda colonna della tabella *B* annessa al regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, in corrispondenza della classe V, nonchè, limitatamente alle applicazioni tecniche femminili, i titoli di studio di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127 e 23 agosto 1968, n. 1129.

TITOLO III

Disposizioni comuni Presentazioni delle domande, termine e documentazione

Art. 4.

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli possono chiedere la immissione in ruolo anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilita per l'ammissione ai concorsi.

Art. 5.

Il servizio prescritto dagli articoli 1 e 3 del presente decreto ai fini dell'immissione nei ruoli della scuola media deve risultare effettivamente prestato per un periodo non inferiore a quello minimo prescritto dalle norme vigenti per l'attribuzione della qualifica.

Art. 6.

Gli aspiranti all'immissione in ruolo devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltre al servizio, all'abilitazione e al titolo di studio indicati nei precedenti articoli, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'insegnamento, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che avranno titolo all'assunzione in ruolo.

I non vedenti possono essere assunti solo per le cattedre di italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia, lingue straniere ed educazione musicale, ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 601 e 29 settembre 1967, n. 946.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) coloro che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ovvero nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 5 della medesima legge, qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

f) gli insegnanti elementari di ruolo che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento o della interdizione scolastica di cui all'art. 1, numeri 4 e 5, del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469;

g) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande hanno superato il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori degli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Le domande degli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente e dai precedenti articoli verranno respinte, al momento in cui ne siano emerse le ragioni, con motivata comunicazione diretta all'interessato.

Art. 7.

Ai fini dell'assunzione in ruolo prevista dal presente decreto gli aspiranti devono presentare domanda in carta da bollo redatta secondo l'unito modello (allegato *C*) e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati; nella domanda devono dichiarare, a pena di nullità:

a) le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita; le coniugate indicheranno il cognome da nubili, facendo seguire il nome proprio e il cognome del coniuge);

b) il titolo di abilitazione e i requisiti di servizio prescritti per l'assunzione in ruolo;

c) la cattedra richiesta; non saranno prese in considerazione domande eventualmente presentate per discipline o gruppi di discipline che non costituiscano cattedra di ruolo ordinario della scuola media;

d) il preciso recapito, con l'impegno a comunicarne qualsiasi cambiamento;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

f) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, grazia, indulto, sospensione condizionale della pena, prescrizione estintiva della pena o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) le eventuali cause di destituzione, dispensa o decadenza da altri impieghi presso la pubblica amministrazione e le sanzioni disciplinari eventualmente riportate in qualità di insegnante di ruolo o non di ruolo nelle scuole statali;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della scuola, istituto o università che lo ha rilasciato e della data del conseguimento.

La domanda deve essere datata e firmata. La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti e titoli utili per l'ammissione al beneficio e per l'attribuzione del punteggio, seguendo le istruzioni contenute nell'allegato *D* che fa parte integrante del presente decreto, nonchè le schede di elencazione e di valutazione dei titoli che saranno tempestivamente messe in distribuzione e che devono essere compilati da ciascun aspirante, nel proprio interesse, con assoluta chiarezza e precisione.

Coloro che in base ai titoli posseduti presentino più domande di assunzione in ruolo devono documentarne una sola nei modi di cui al citato allegato *D*; a ciascuna delle altre uniranno la scheda di valutazione dei titoli ed il certificato della diversa abilitazione prescritta.

Art. 8.

Le domande, redatte e documentate a norma del precedente articolo, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La tempestività è accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili allo aspirante, comportano il rigetto delle domande.

Non saranno presi in esame le domande e i documenti che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, delle domande e di qualsiasi titolo o documento.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni. Non saranno presi in considerazione i documenti e certificati recanti abrasioni non convalidate.

Di qualsiasi documento o titolo è ammessa la presentazione in copia autentica o fotostatica anzichè in originale, a condizione che le copie siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano autenticate dalle competenti autorità, ai sensi rispettivamente degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa che ad altra amministrazione.

TITOLO IV

Formazione e approvazione delle graduatorie - Documentazione dei requisiti di ammissione all'impiego

Art. 9.

Per ciascun ruolo, ad eccezione di quelli di applicazioni tecniche maschili e femminili, saranno compilate tre graduatorie nazionali da utilizzare in ordine successivo, comprendenti, rispettivamente, la prima (graduatoria *A*) gli aspiranti che hanno conseguito nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 la abilitazione valida per la cattedra richiesta; la seconda (graduatoria *B*) gli aspiranti che hanno conseguito nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 l'abilitazione per materie delle quali almeno una coincida, o sia considerata coincidente, con una delle materie costituenti la cattedra richiesta; la terza (graduatoria *C*) gli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media nella sessione indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, e successive modificazioni.

Per il ruolo di applicazioni tecniche maschili e per il ruolo di applicazioni tecniche femminili saranno rispettivamente compilate tre graduatorie nazionali, da utilizzare in ordine successivo, comprendenti la prima (graduatoria I) gli aspiranti nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, di cui al precedente art. 3, numeri 1) e 2); la seconda (graduatoria II) gli aspiranti nelle condizioni previste dalle leggi 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748, di cui al precedente art. 3, numeri 3) e 4); la terza (graduatoria III) gli aspiranti nelle condizioni previste dall'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, di cui al precedente art. 3, n. 5).

Gli aspiranti saranno collocati in graduatoria nello ordine risultante dalla somma dei punti attribuiti ai titoli. A tal fine verranno computati:

a) il voto del titolo di abilitazione riportato in centesimi o, limitatamente, peraltro, alle applicazioni tecniche maschili e femminili, la migliore votazione eventualmente conseguita nelle prove di esame di un concorso a cattedre delle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale i cui ruoli siano stati dichiarati corrispondenti a quelli di applicazioni tecniche della scuola media;

b) tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente col possesso del prescritto titolo di studio, per una durata sufficiente ai fini dell'attribuzione della qualifica e per non meno di sei ore settimanali; si prescinde dal suddetto limite di orario quando l'insegnamento di un corso completo comporti meno di sei ore settimanali. Per la determinazione della corrispondenza dei servizi prestati nelle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale e scuole d'arte, saranno osservate le norme dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni (allegato *E*);

c) punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato, col possesso del prescritto titolo di studio ed alle stesse condizioni di durata e di orario sopra indicate, in diverso tipo di insegnamento;

d) punti 1 per ogni qualifica di « ottimo », 0,50 per ogni qualifica di « valente » e 0,25 per ogni qualifica di « buono » riportate per il servizio in istituti e scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria e artistica; punti 0,66 per ogni qualifica di « ottimo », 0,32 per ogni qualifica di « distinto » e 0,16 per ogni qualifica di « buono » riportate per il servizio nelle scuole elementari.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Le graduatorie nazionali di cui al primo comma del presente articolo saranno utilizzate per la nomina in ruolo degli aspiranti in esse collocati dopochè siano stati nominati gli aspiranti inclusi nelle analoghe graduatorie compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e del combinato disposto degli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327 e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 748.

Nella graduatoria I di cui al secondo comma del presente articolo gli insegnanti che avranno documentato di essere stati dichiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, avranno titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 3 della legge 20 marzo 1968, n. 327.

Art. 10.

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali di ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti che avranno diritto alla nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati, entro il termine di trenta giorni dalla data del relativo avviso, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione elencati nell'allegato *F*, che fa parte integrante del presente decreto.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data del relativo avviso.

Art. 11.

Le graduatorie saranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione, parte II; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Agli aspiranti che otterranno l'inclusione nelle graduatorie non saranno restituiti i documenti presentati ai sensi del presente decreto, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo dichiarando di rinunziare all'assunzione in ruolo per tutte le cattedre richieste; agli aspiranti che saranno esclusi dal concorso i documenti non saranno restituiti prima che siano trascorsi i termini di impugnativa, a meno che non ne facciano domanda in carta da bollo con l'esplicita dichiarazione di rinunziare ad ogni eccezione in merito al provvedimento di esclusione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1970
Registro n. 108, *foglio n.* 13

ALLEGATO A

Prospetto dei titoli di abilitazione validi per l'immissione nel ruolo di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

1) Abilitazioni pienamente valide:

a) decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298:

classe III: matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali;

b) decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972:

classe XIII: sottoclasse a) e sottoclasse b): matematica e fisica e matematica.

2) Abilitazioni considerate relative a materia coincidente:

decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972:

classe XIII: sottoclasse c): fisica;

classe XV: scienze naturali, chimica, geografia, merceologia e agraria;

classe XVI: scienze naturali, geografia e patologia vegetale;

classe XVIII: chimica;

classe XIX: chimica industriale;

classe XX: chimica, industrie agrarie e caseificio;

classe XXIX: fisica ed elettrotecnica.

ALLEGATO B

Prospetto dei titoli di abilitazione validi per l'immissione nei ruoli di applicazioni tecniche

1) Applicazioni tecniche maschili:

classe XXXVI: Materie tecniche del tipo industriale;

tab. 5 Avv.: Materie tecniche del tipo industriale nelle scuole di avviamento professionale;

tab. 11 Avv.: Materie di tecnica industriale artigiana nei corsi secondari di avviamento professionale;

classe XLV: sottoclassi a), b), c): Materie tecniche del tipo marinaro;

tab. 7 Avv.: Materie tecniche del tipo marinaro nelle scuole di avviamento professionale, rispettivamente nelle corrispondenti sottoclassi:

a) sezione navigazione;

b) sezione meccanica;

c) sezione costruzione;

classe XLVIII: Materie tecniche del tipo agrario;

tab. 4 Avv.: Materie tecniche del tipo agrario nelle scuole di avviamento professionale;

tab. 10 Avv.: Materie di tecnica agraria nei corsi secondari di avviamento professionale.

2) Applicazioni tecniche femminili:

classe LIII: Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale;

tab. 3 Avv.: Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale;

tab. 12 Avv.: Materie industriali femminili nei corsi secondari di avviamento professionale.

ALLEGATO C

(Modello della domanda di immissione in ruolo, in carta da bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati — ROMA

.l. . sottoscritt . . . . (1), nat . . a . . . il . . e residente a . (provincia . .) chiede l'immissione nel ruolo dei professori di . . nella scuola media, avendo prestato servizio in qualità di . . (2) negli anni scolastici . con qualifica non inferiore a «buono», ed essendo fornito di abilitazione all'insegnamento di . conseguita nell'esame di Stato indetto con decreto ministeriale . . .

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di aver riportato le seguenti condanne penali . . . .;

di essere incorso nella destituzione, decadenza o dispensa da altri impieghi presso la pubblica amministrazione per le seguenti cause . . . . . . e di aver riportato, quale insegnante presso scuole statali, le seguenti sanzioni disciplinari . . . . (4);

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . (5);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . . . (6).

Per quanto concerne la documentazione, fa riferimento allo elenco contenuto nella scheda A.

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente: . . . ., e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta.

Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (7).

Data . . . . . .

Firma

. . . . (1)

Antentica di firma (8)

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno nell'ordine, il cognome da nubili, il nome, ed infine il cognome del coniuge.

(2) Specificare se il servizio sia stato prestato in qualità di insegnante negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria o artistica o in qualità di insegnante elementare di ruolo o in qualità di lettore di italiano presso università e istituti di cultura stranieri. Gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano prestato servizio presso scuole di istruzione secondaria ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620, indicheranno sia la loro qualità di insegnanti elementari, sia la natura del servizio effettivamente prestato.

(3) Nel caso in cui l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(4) E' opportuno che la dichiarazione sia resa, anche se negativa.

(5) Le insegnanti di sesso femminile non sono tenute alla presente dichiarazione. Gli insegnanti di sesso maschile preciseranno la propria posizione (aver regolarmente prestato servizio di leva, essere attualmente in servizio militare, non avere ancora concorso alla leva, essere stato riformato, esonerato, ecc.).

(6) Indicare l'università o l'istituto.

(7) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione.

(8) La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

ALLEGATO D

Documentazione dei titoli di ammissione e dei titoli valutabili

Ai fini dell'ammissione al beneficio e della valutazione dei titoli secondo le norme del presente decreto, gli aspiranti devono presentare, unitamente alla domanda, i seguenti documenti in originale o in copia autentica o fotostatica; le copie autentiche o fotostatiche devono essere in regola con le vigenti disposizioni fiscali e devono risultare autenticate, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

1) il certificato in carta da bollo del titolo di abilitazione posseduto, ovvero della migliore votazione riportata nelle prove di esame di un concorso a cattedre. Tale certificato deve contenere l'indicazione del voto complessivo, eccezion fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita col punteggio minimo.

Coloro che fossero sprovvisti del certificato di abilitazione, o di quello attestante la votazione conseguita in concorso a cattedre, possono farne apposita domanda in carta legale, corredata da una marca da bollo da L. 400 per ogni certificato richiesto e, ove occorra, della ricevuta del versamento del prescritto contributo a favore dell'Opera universitaria. Tale domanda, redatta in conformità dell'allegato *D-bis* e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, va inviata nello stesso plico con cui viene inviata la domanda di assunzione in ruolo; di essa deve esser fatta esplicita menzione nella scheda di elencazione dei documenti.

Coloro che hanno conseguito un'abilitazione con esonero da prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 827, devono documentare anche l'esito delle prove anzidette.

Si avverte che non saranno presi in considerazione certificati o richieste di certificati attestanti l'inclusione nelle graduatorie di concorsi per titoli o dei concorsi a posti di ruolo speciale o transitorio, o l'inclusione nelle graduatorie compilate ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 27 ottobre 1964, n. 1105, 16 febbraio 1965, n. 98 e 25 luglio 1966, n. 603;

2) originale o copia autentica del titolo di studio (laurea o diploma), ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dell'originale non ancora rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione dell'originale deve essere presentato il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da produrre fuori della provincia in cui ha sede la scuola devono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

3) i certificati in carta da bollo comprovanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione, nonchè gli altri servizi didattici prestati fino al 1969-70, ultimo anno scolastico valutabile, che l'aspirante intenda far valere per l'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 9 del presente decreto. Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dell'insegnamento (e non della relativa retribuzione), con eventuali interruzioni, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è stato impartito, la eventuale partecipazione alle due sessioni di esame, e — *per il servizio prestato nelle scuole statali e pareggiate* — la relativa qualifica, ovvero, quando questa non sia stata attribuita o trattasi di scuole parificate o legalmente riconosciute, l'indicazione che il servizio sia stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati.

Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo *tempo di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri* dati sopra indicati. Qualora i capi di istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti o di altri eventuali elementi in suo possesso. Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati e in quelli parificati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui al precedente comma, dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato in classi o in corsi che godevano già del pareggiamento o del riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto (non della lettera o telegramma) di concessione, con la precisazione della decorrenza e dell'eventuale sua revoca; la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Il servizio di lettore presso università o istituti di cultura stranieri va comprovato con un certificato rilasciato in carta da bollo dal Ministero degli affari esteri dal quale risultino, per ogni anno scolastico, le date di inizio e termine del servizio e l'orario settimanale, nonchè l'indicazione della qualifica.

I certificati di servizio che siano privi anche di una sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione, e non saranno ritenute valide formule generiche comunque sostitutive di esse;

4) gli aspiranti a cattedre di applicazioni tecniche che siano stati dichiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, documenteranno tale loro qualità con certificato rilasciato in carta da bollo dal competente provveditore agli studi.

ALLEGATO *D-bis*

(Modello di domanda del certificato di abilitazione o di votazione di esame)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione IV — ROMA

Con la presente istanza (1) che invia in unico plico insieme a quella di assunzione nei ruoli della scuola media . . . . il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . il . . . . . . chiede che sia allegato d'ufficio al suo fascicolo personale presso l'ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati un certificato attestante (2) . . . .

Unisce una marca da bollo da L. 400 e la ricevuta del versamento di L. 10.000 a favore dell'Opera universitaria, (3) e si dichiara pronto a fornire qualsiasi ulteriore documento o notizia necessari per il rilascio del certificato.

Il Ministero potrà inviare le sue richieste al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . . .

Firma

. . . .

N. B. — Dopo aver compilato la presente domanda l'aspirante annoterà sulla scheda di elencazione dei titoli, accanto *all'indicazione dei certificati richiesti, che i certificati stessi sono* « da allegare d'ufficio ».

---

(1) Per ogni abilitazione o esito di concorso va presentata una separata domanda.

(2) Indicare l'abilitazione o l'esito del concorso, precisando, nel primo caso, la classe di abilitazione, il decreto ministeriale con cui fu indetta la sessione d'esame e la sede in cui furono *sostenute le prove; nel secondo caso la tabella di concorso e il* decreto ministeriale con cui il concorso stesso fu indetto.

(3) Il versamento a favore dell'Opera universitaria deve essere effettuato solo se l'aspirante richieda per la prima volta il certificato di abilitazione, o abbia conseguito il titolo successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

ALLEGATO *E*

Tabella della corrispondenza tra i ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, e i ruoli della scuola media.

(Decreti presidenziali 15 novembre 1963, n. 2064, e 30 settembre 1965, n. 1193)

Ruoli soppressi	Ruoli della scuola media
1. — *a*) presidi di scuola media *b*) direttori di scuola secondaria di avviamento professionale *c*) direttori di scuola d'arte di 1° grado	1) presidi di scuola media
2. — *a*) italiano, latino, storia e geografia nella scuola media *b*) italiano, storia e geografia, nella scuola secondaria di avviamento professionale *c*) lingua italiana, storia e geografia nella scuola d'arte di 1° grado *d*) cultura generale nella scuola d'arte di 1° grado	2) italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia
3. — lingua e letteratura straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale	3) lingua straniera
4. — *a*) matematica nella scuola media *b*) matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e di igiene nella scuola secondaria di avviamento professionale *c*) matematica, fisica, contabilità e scienze nella scuola d'arte di 1° grado *d*) cultura scientifica nella scuola d'arte di 1° grado	4) matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali

Ruoli soppressi	Ruoli della scuola media
5. — a) disegno nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale b) disegno dal vero nella scuola d'arte di 1° grado c) decorazione pittorica nella scuola d'arte di 1° grado	5) educazione artistica
6. — a) materie tecniche industriali, agrarie e marinare nella scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro b) plastica nella scuola d'arte di 1° grado c) decorazione plastica nella scuola d'arte di 1° grado d) esercitazioni tecnico - pratiche nelle scuole di avviamento professionale ad indirizzo industriale, agrario e marinaro	6) applicazioni tecniche maschili
7. — a) contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nella scuola di avviamento professionale ad indirizzo industriale femminile b) esercitazioni tecnico - pratiche nelle scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo industriale femminile	7) applicazioni tecniche femminili

ALLEGATO *F*

Documentazione dei requisiti generali di ammissione all'impiego

Il possesso dei requisiti generali di ammissione all'impiego è accertato dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica; se da tale certificato risulteranno condanne penali non dichiarate nelle domande di assunzione in ruolo, l'interessato sarà dichiarato decaduto dai diritti derivanti dall'inclusione in graduatoria;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli altri alunni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato del commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativamente agli atti e documenti formati all'estero da autorità estere.

Non è ammessa, ai sensi dell'art. 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sostituzione dei documenti sopraelencati con le dichiarazioni previste dall'art. 2 della medesima legge.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 10 del decreto.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

I professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio, gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e gli insegnanti elementari di ruolo dovranno presentare soltanto:

a) un certificato in carta da bollo attestante la loro permanenza in servizio di ruolo con pensione a carico dello Stato.

Detto certificato sarà rilasciato per i professori e gli insegnanti tecnico-pratici dal competente capo d'istituto e per gli insegnanti elementari dall'ispettore della rispettiva circoscrizione scolastica;

b) il certificato medico, come sopra specificato al n. 3).

Gli aspiranti che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra mondiale, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, semprechè i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad altri atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici dove sono depositati.

(11860)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso il dipendente policlinico « A. Gemelli » in Roma.

Con decreto n. 300.10.III.70/22-3295 in data 25 marzo 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, con sede presso il dipendente policlinico « A. Gemelli » in Roma.

(12079)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 43120 del 28 novembre 1970, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la delibera di giunta 17 dicembre 1969 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera del 27 febbraio 1970 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 2910 riportata al foglio n. 26, partita 44621, particella 104, 14, 105 e 38 e foglio n. 26, partita 4404, particella 102.

(12081)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Legnago

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970, n. 521, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Legnago (Verona).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11962)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti del vecchio corso del torrente Versa, in comune di Cormons

Con decreto 18 settembre 1970, n. 62, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti del vecchio corso del torrente Versa, segnati nel comune censuario di Cormons (Gorizia), alla partita tavolare n. 1, particelle:

2838/115	mq.	3.600	3364/14	mq.	270
3362/3	»	760	3364/19	»	560
3362/4	»	329	3364/21	»	110
3362/9	»	1.130	3364/23	»	122
3362/18	»	40	3364/26	»	510
3362/21	»	60	3364/28	»	80
3362/25	»	957	3364/36	»	56
3364/1	»	265	3364/37	»	350
3364/3	»	590	3364/38	»	920
3364/6	»	1.195	3364/41	»	100
3364/8	»	210	3364/43	»	380
3364/11	»	135	3364/45	»	290
3364/12	»	405			

di complessivi mq. 13.424, ed indicati nella copia di mappa rilasciata il 14 ottobre 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio del catasto fondiario di Cormons (Gorizia); copia di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12041)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Pagamento degli interessi sulle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1970-1990 a premi ».

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1970-1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche) che gli interessi (cedole) semestrali saranno pagabili, alle scadenze 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, presso i seguenti uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Ufficio ragioneria per le sedi centrali dei servizi in Roma;

Ufficio ragioneria per le sedi centrale del servizio materiale e trazione Firenze;

Divisioni ragioneria di:

Ancona Bari Bologna Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Reggio Calabria Roma Torino Trieste Venezia Verona;

nonchè presso le sedi e filiali dei seguenti istituti di credito:

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
Banca nazionale del lavoro;
Monte dei Paschi di Siena;
Credito italiano;
Banco di Roma;
Banca commerciale italiana;
Banco di Santo Spirito;
Cassa di risparmio di Calabria e Lucania;
Banca nazionale delle comunicazioni;
Istituto bancario San Paolo di Torino;
Banca popolare di Novara;
Banca popolare cooperativa di Pescopagano;
Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

(12282)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione dei liquidatori della società cooperativa « Italia », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 novembre 1970, il dott. Giuseppe Del Santo è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Italia », con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 29 maggio 1945, in sostituzione dei signori Luigi Fontana e Pietro Marchini ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12032)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « La Moderna pittori e decoratori », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 novembre 1970, il dott. Enzo Aquilani è stato nominato liquidatore della società cooperativa « La Moderna pittori e decoratori », con sede in La Spezia, costituita per rogito Merola in data 23 gennaio 1946, in sostituzione del signor Ottavio Provvedi, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12033)

Sostituzione del liquidatore della « Società cooperativa tracciatori carpentieri in ferro ed affini », con sede in La Spezia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 novembre 1970, il dott. Giuseppe Del Santo è stato nominato liquidatore della « Società cooperativa tracciatori carpentieri in ferro ed affini », con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 18 maggio 1945, in sostituzione del sig. Francesco Francavilla, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12034)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « La Fiamma », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 novembre 1970, il rag. Daria Solfaroli è stata nominata liquidatore della società cooperativa « La Fiamma », con sede in La Spezia, costituita per rogito Merola in data 4 febbraio 1954, in sostituzione del sig. Alfredo Bartolozzi, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12035)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Marittima di vigilanza privata », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 novembre 1970, il rag. Elio Messuri è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Marittima di vigilanza privata », con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 23 dicembre 1954, in sostituzione del signor Donato Cascarato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12036)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico « Calamo », di Ostuni, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Brindisi n. 7159 dell'8 giugno 1970, il preside del liceo classico « Calamo », di Ostuni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare la somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Preside Tommaso Nobile ».

(11959)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1970, registro n. 102, foglio n. 38, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Maria Giuseppina Papaleo in Osnato avverso la decisione del provveditore agli studi di Potenza relativa all'accoglimento solo parziale del ricorso gerarchico presentato dall'interessata contro la graduatoria del concorso per un posto di applicato di segreteria presso l'istituto tecnico industriale di Lauria.

(11871)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1970, registro n. 104 Pubblica istruzione, foglio n. 170, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa non di ruolo Ferraro nata Panetta Liliana, avverso la revoca della supplenza conferitale dal preside dell'I.T.C. di Siderno per l'anno scolastico 1966-67, revoca conseguente all'accoglimento del ricorso presentato alla commissione provinciale ex art. 5 della legge n. 160/55 dalla professoressa Cogliandolo Tassone Carmela.

(11873)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione d'immobile in Forlì

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A. 77/4719 in data 26 novembre 1970, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dello immobile sito in Forlì, piazza Giovanni XXIII, di proprietà della Immobiliare « 2 Giugno » di Giondi Giancarlo & C., S.a.s., per un prezzo non superiore a L. 74.000.000 (settantaquattromilioni).

(11970)

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Misilmeri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12185)

Autorizzazione al comune di Montelanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Montelanico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.691.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12186)

Autorizzazione al comune di Montecatini Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.354.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12187)

Autorizzazione al comune di Mondragone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Mondragone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.296.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12188)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Piedimonte Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.155.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12189)

Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Riolunato (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.165.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12190)

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Rocchetta di Vara (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.326.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12191)

Autorizzazione al comune di Sciara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Sciara (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.404.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12192)

Autorizzazione al comune di San Marzano sul Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di San Marzano sul Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.430.648, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12195)

Autorizzazione al comune di Santa Luce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Santa Luce (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.365.849, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12196)

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Sant'Antimo (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.518.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12197)

Autorizzazione al comune di Villafrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Villafrati (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.852.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12198)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Sesto Campano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.429.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12193)

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.803.529, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12194)

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Zocca (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.355.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12199)

Autorizzazione al comune di Cesarò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1970, il comune di Cesarò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.517.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12224)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 750.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12225)

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Cava dei Tirreni (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 390.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12226)

Autorizzazione al comune di Cascina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Cascina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12227)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Eboli (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12228)

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Fossacesia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.213.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12229)

Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1970, il comune di Forza d'Agrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.089.249, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12231)

Autorizzazione al comune di Fara S. Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Fara S. Martino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.988.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12230)

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Linguaglossa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.716.486, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12232)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione generale del debito pubblico

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Oreste De Francesco, è stato revocato, a decorrere dal 6 gennaio 1971, con decreto ministeriale 26 novembre 1970, l'accreditamento per le operazioni su rendite da eseguire presso la Direzione generale del debito pubblico.

(12283)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,40	623,50	623,51	623,50	623,55	623,40	623,50	623,51	623,40	623,50
Dollaro canadese	610,80	611 —	611 —	610,95	609,95	610,80	610,90	610,95	610,80	610,75
Franco svizzero	144,54	144,57	144,55	144,585	144,55	144,55	144,57	144,585	144,54	144,57
Corona danese	83,27	83,28	83,30	83,28	83,20	83,27	83,265	83,28	83,27	83,27
Corona norvegese .	87,40	87,41	87,42	87,4150	87,40	87,40	87,40	87,4150	87,40	87,40
Corona svedese .	120,57	120,58	120,60	120,6050	120,50	120,58	120,595	120,6050	120,57	120,55
Fiorino olandese .	173,02	173,07	173,08	173,04	173 —	173,03	173,06	173,04	173,02	173,04
Franco belga .	12,55	12,56	12,5625	12,5585	12,565	12,55	12,5595	12,5585	12,55	12,55
Franco francese	112,87	112,90	112,95	112,89	112,90	112,88	112,905	112,89	112,87	112,88
Lira sterlina .	1489,55	1490,20	1489,50	1490,25	1489,50	1489,55	1490,10	1490,25	1489,55	1490,05
Marco germanico .	170,99	170,93	170,92	170,93	170,85	170,98	170,94	170,93	170,99	170,92
Scellino austriaco .	24,13	24,14	24,15	24,1455	24,15	24,14	24,14	24,1455	24,13	24,12
Escudo portoghese	21,76	21,77	21,78	21,765	21,80	21,65	21,785	21,765	21,76	21,77
Peseta spagnola	8,95	8,96	8,96	8,9620	8,95	8,95	8,9585	8,9620	8,95	8,93

Media dei titoli dell'11 dicembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	96,05
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,80
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,025
» 5 % (Ricostruzione) .	86,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,55
» 5 % (Città di Trieste)	87,575
» 5 % (Beni esteri)	86,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	84,975
» 5,50 % » » 1968-83	84,875
» 5,50 % » » 1969-84 .	88,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	94,40
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,525
» 5 % (» 1° aprile 1973)	95,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	623,50
Dollaro canadese	610,925
Franco svizzero .	144,577
Corona danese	83,272
Corona norvegese .	87,407
Corona svedese .	120,60
Fiorino olandese	173,05
Franco belga .	12,559
Franco francese	112,897
Lira sterlina .	1490,175
Marco germanico .	170,935
Scellino austriaco .	24,143
Escudo portoghese	21,775
Peseta spagnola	8,96

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a due posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585, istitutiva del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, in corso di registrazione, concernente l'assegnazione di due posti di professore aggregato, in organico al 1° novembre 1969, alle facoltà di medicina e chirurgia delle Università di Padova e Roma;

Visto l'art. 25 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 460, concernente la partecipazione di cittadini stranieri ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'apertura di concorso dei posti anzidetti;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i concorsi per titoli ed esami a posti del ruolo dei professori aggregati presso la facoltà e le università elencati nell'unita tabella, per i gruppi di materie e il numero di posti accanto indicati.

Art. 2.

Condizione e requisiti per l'ammissione dei candidati italiani

Ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 585, sono ammessi ai concorsi: *a)* coloro che sono stati ternati in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; *b)* i professori incaricati; *c)* i liberi docenti; *d)* gli assistenti ordinari e straordinari; *e)* i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; *f)* i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università o istituzioni scientifiche straniere; *g)* coloro che, indipendentemente dal titolo di studio presentino, a giudizio della commissione esaminatrice, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce.

La qualifica di professore incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario, preside o professore ordinario di scuola secondaria di secondo grado o ricercatore, deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Sono richiesti i requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano raggiunto l'età di 65 anni e coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano incorsi nella decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127 lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Domande di ammissione dei candidati italiani

I cittadini italiani che intendano partecipare ai concorsi indetti con il presente decreto sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati). Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito, anche se **la domanda** sia stata presentata in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari.

La domanda, compilata in carta legale da L. 500 e possibilmente dattiloscritta, deve essere inviata al Ministero separatamente dalle pubblicazioni.

Il candidato deve indicare con precisione il concorso al quale intende partecipare (estremi del bando, numero d'ordine del concorso, facoltà, università o istituto e denominazione del gruppo di materie cui si riferisce il concorso).

Quando un unico concorso si riferisce a più posti presso facoltà o università diverse, la domanda deve essere formulata per tutti i posti a concorso.

Il candidato che intende partecipare a più concorsi deve presentare tante domande separate, facendo menzione in ciascuna di esse degli altri concorsi ai quali partecipa.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome e il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il candidato deve altresì indicare nella domanda:

8) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. precedente art. 2, comma primo, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*));

9) il preciso recapito che elegge agli effetti del presente decreto con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione del recapito dovrà essere tempestivamente comunicata.

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare. Si consiglia il candidato, nel suo interesse, di attenersi al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *A*).

Art. 4

Documenti dei candidati italiani

Il candidato deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. art. 2, primo comma, del presente decreto). In particolare:

a) le qualità di professore incaricato, di assistente ordinario o straordinario o di ricercatore in servizio presso università o istituti di istruzione universitaria debbono essere documentate con uno stato o certificato di servizio rilasciato dal rettore o direttore dell'università o istituto. Per i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituzioni scientifiche straniere, il documento deve essere rilasciato dalla competente autorità preposta all'istituto, università o istituzione scientifica. Dai certificati deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio, le materie di insegnamento e lo ambito delle ricerche;

b) la qualità di preside o di professore ordinario di scuola secondaria di secondo grado deve essere documentata con uno stato o certificato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti, per i presidi, anche la precedente attività di insegnamento e, per i professori, la cattedra di titolarità;

c) coloro che chiedono l'ammissione in base a titoli di carattere scientifico possono presentare o documentare altri titoli, diversi dalle pubblicazioni, di cui siano eventualmente in possesso (v. per le pubblicazioni il successivo **art. 5**);

d) la qualità di ternato in concorso a cattedre universitarie deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (divisione I^a^ della Direzione generale dell'istruzione universitaria);

e) la qualità di libero docente deve essere documentata con un certificato rilasciato dal rettore o direttore dell'università o istituto o dal competente ufficio di questo Ministero (Divisione seconda della Direzione generale dell'istruzione universitaria). Il certificato deve indicare gli estremi del decreto di conferimento dell'abilitazione e gli estremi del decreto di conferma, se intervenuta ai sensi delle norme vigenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *d*) ed *e*) il candidato può limitarsi a chiedere al competente ufficio ministeriale, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, di compilare e di trasmettere direttamente all'ufficio professori aggregati il certificato necessario, indicando con precisione il concorso al quale si riferisce. Alla richiesta, da compilare su carta da bollo da L. 500, deve essere unita una marca da bollo da L. 500 per ciascun certificato. Copia della richiesta deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Il candidato deve altresì allegare alla domanda:

2) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile ai fini del concorso;

3) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

4) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

5) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai sensi del successivo art. 5, in duplice copia.

I documenti e certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi può allegare ad una sola domanda i documenti e titoli utili, limitandosi, nelle altre, a far preciso riferimento alla domanda documentata; tuttavia ad ogni domanda debbono essere allegati il *curriculum*, l'elenco dei documenti dei titoli e l'elenco delle pubblicazioni di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Pubblicazioni dei candidati italiani

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, i candidati italiani debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati) separatamente dalla domanda, una serie delle pubblicazioni, insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono ed il cognome e il nome del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 3), 4) e 5) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dagli articoli 103, quarto comma, e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 6.

Condizioni e requisiti per l'ammissione dei candidati stranieri o apolidi

Ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati, indetti con il presente decreto, possono partecipare i cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) professori incaricati presso università e istituti di istruzione universitaria italiani; 2) abilitati alla libera docenza secondo l'ordinamento italiano; 3) lettori presso università e istituti di istruzione universitaria italiani; 4) ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria italiani, statali o liberi, ovvero presso università e istituzioni scientifiche straniere o internazionali; 5) studiosi che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della commissione esaminatrice di cui all'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 585, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce.

Possono altresì partecipare ai concorsi a posti di aggregato i cittadini stranieri e gli apolidi che svolgono la loro attività presso università e istituti di istruzione universitaria stranieri o internazionali, con qualifiche e mansioni equiparabili, nell'ordinamento italiano, a quelle di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario.

L'equiparazione è dichiarata con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La qualifica di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente, lettore o ricercatore deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'insegnamento o l'attività di ricerca debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Per conseguire la nomina a posti del ruolo dei professori aggregati, i cittadini stranieri e gli apolidi debbono essere in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e non debbono aver superato il 65° anno di età.

Art. 7.

Domande di ammissione dei candidati stranieri o apolidi

I cittadini stranieri e gli apolidi che intendono partecipare ai concorsi indetti con il presente decreto sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati). Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito, anche se la domanda sia stata presentata in tempo utile alle autorità locali e agli uffici postali e ferroviari.

La domanda, compilata in carta legale da L. 500 e possibilmente dattiloscritta, deve essere inviata al Ministero separatamente dalle pubblicazioni.

Il candidato deve indicare con precisione il concorso al quale intende partecipare (estremi del bando, numero d'ordine del concorso, facoltà, università o istituto e denominazione del gruppo di materie cui si riferisce il concorso).

Quando un unico concorso si riferisce a più posti presso facoltà o università diverse, la domanda deve essere formulata per tutti i posti a concorso

Il candidato che intende partecipare a più concorsi deve presentare tante domande separate, facendo menzione in ciascuna di esse degli altri concorsi ai quali partecipa.

Nella domanda, il candidato straniero o apolide deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di quale cittadinanza sia in possesso o se sia apolide;

4) le eventuali condanne penali riportate.

Il candidato deve altresì indicare nella domanda:

5) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. precedente art. 6, comma primo e secondo);

6) il preciso recapito, in Italia, che elegge agli effetti del presente decreto, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o funzionario competente dello Stato ove il candidato risiede, ovvero da un notaio della Repubblica italiana o dal segretario comunale del luogo di residenza, se il candidato risiede in Italia. La firma del notaio o del funzionario straniero deve essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio o il funzionario appartiene; la firma di tale autorità deve essere legalizzata dalla autorità consolare italiana.

Si consiglia il candidato, nel suo interesse, di attenersi al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*).

Art. 8.

Documenti dei candidati stranieri o apolidi

Il candidato straniero o apolide deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. art. 6, primo e secondo comma, del presente decreto).

In particolare, per quanto riguarda l'attività di insegnamento o ricerca esercitata all'estero, i cittadini stranieri e gli apolidi debbono presentare:

a) una circostanziata dichiarazione rilasciata dalle università o istituti di istruzione universitaria o istituti scientifici presso i quali hanno prestato servizio, attestante la qualifica rivestita, la natura delle mansioni svolte e la durata del servizio e, inoltre, le materie che hanno costituito oggetto di insegnamento o ricerca, con la dettagliata indicazione dei programmi di insegnamento e di ricerca;

b) una dichiarazione delle competenti autorità straniere o internazionali preposte alla pubblica istruzione o alla ricerca scientifica dalla quale risulti il riconoscimento, nello Stato di appartenenza o in sede internazionale, del livello universitario o scientifico degli istituti presso i quali il cittadino straniero o lo apolide abbia esercitato l'insegnamento o la ricerca.

I titoli conseguiti in Italia e l'attività di insegnamento o ricerca svolta in Italia debbono essere documentati secondo le norme riguardanti i cittadini italiani (v. art. 4 del presente decreto).

Coloro che chiedono l'ammissione ai concorsi in base a titoli di carattere scientifico possono presentare o documentare altri titoli diversi dalle pubblicazioni, di cui siano eventualmente in possesso (v. per le pubblicazioni il successivo art. 9).

Il candidato deve altresì allegare alla domanda:

2) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile ai fini del concorso;

3) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

4) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

5) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai sensi del successivo art. 9, in duplice copia.

Alla domanda deve essere inoltre allegato un certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino. Lo stato di apolide deve essere documentato con sentenza dell'autorità giudiziaria italiana ovvero con idonee attestazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di origine o di residenza dell'apolide. La prova dell'apolidia può essere integrata con atti notori.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi può allegare ad una sola domanda i documenti e titoli utili, limitandosi, nelle altre, a fare preciso riferimento alla domanda documentata; tuttavia, ad ogni domanda debbono essere allegati il *curriculum*, l'elenco dei documenti e dei titoli e l'elenco delle pubblicazioni di cui ai precedenti numeri 3), 4), e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Art. 9.

Pubblicazioni dei candidati stranieri o apolidi

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, i candidati stranieri o apolidi debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati), separatamente dalla domanda, una serie delle pubblicazioni, insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono ed il cognome e il nome del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni

Le pubblicazioni debbono essere compilate originalmente o tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco, spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte, insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per i concorsi a posti di aggregato riguardanti gruppi di materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue comprese nel gruppo di materie, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dagli articoli 103, quarto comma, e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 8, numeri 3), 4) e 5) del presente decreto. I testi tradotti possono essere inviati ai commissari in copie dattiloscritte, purchè sia stato depositato presso il Ministero, ai sensi del quinto comma del presente articolo, anche il testo stampato nella lingua originale. Le pubblicazioni debbono pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stato presentato un esemplare al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate ad altre amministrazioni.

Art. 10.

Ammissione ed esclusione dei candidati stranieri o apolidi

L'ammissione dei cittadini stranieri e degli apolidi ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati è disposta con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Ministro per gli affari esteri e il Ministro per l'interno.

L'ammissione può essere negata: *a*) per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica; *b*) per difetto della reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani; c) per difetto delle condizioni e dei requisiti prescritti.

L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Ministro per la pubblica istruzione.

Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea il provvedimento di esclusione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza può essere adottato esclusivamente in relazione al comportamento personale dei candidati.

Il provvedimento di ammissione e l'avviso di convocazione per le prove di esame debbono essere comunicati agli interessati presso il recapito eletto in Italia ai fini del concorso, almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle prove. Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'eventuale provvedimento di esclusione.

Art. 11.
Parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione

Per l'ammissione ai concorsi dei candidati stranieri o apolidi che svolgono la loro attività presso università e istituti di istruzione universitaria stranieri o internazionali, la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime il parere previsto dall'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 460, circa l'equiparazione delle qualifiche e mansioni dei candidati a quelle di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario, secondo l'ordinamento italiano.

Art. 12.
Commissioni giudicatrici - Pronuncie preliminari

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno costituite a sensi dell'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Per i concorsi ad un solo posto le commissioni sono composte di 5 membri; per i concorsi a due o tre posti, di 7 membri.

Della composizione delle commissioni verrà data notizia con provvedimenti che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Le commissioni si pronunceranno preliminarmente, con apposita motivazione, circa l'ammissione ai concorsi dei candidati che presentino a tal fine titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce (art. 2, primo comma, lettera g); art. 6, primo comma, n. 5), del presente decreto).

Per i candidati che chiedono di partecipare ai concorsi in base alle altre condizioni previste dall'art. 2, primo comma, e dall'art. 6, primo e secondo comma, del presente decreto, è altresì deferito alle commissioni il giudizio sul riferimento delle materie di insegnamento, o comunque attinenti ai titoli dei candidati, alle materie dei gruppi a concorso, nei casi in cui non sussista tra le materie esatta corrispondenza.

Art. 13.
Convocazione dei candidati

Il Ministero comunicherà ai candidati il giorno, l'ora e il luogo delle prove d'esame, mediante lettera raccomandata o telegramma indirizzato al recapito indicato nella domanda.

Art. 14.
Titoli - Prove d'esame

I concorsi sono per titoli ed esami.

I titoli debbono essere di carattere scientifico. Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato e in una lezione su temi scelti dalla commissione giudicatrice e riguardanti il gruppo di materie cui si riferisce il concorso. La lezione, potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica.

Il tema per la lezione deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova. A tale fine la commissione propone cinque temi riguardanti il gruppo di materie a concorso, tenendo conto dell'espressione unitaria del gruppo medesimo.

Ciascun candidato estrae a sorte due dei cinque temi proposti scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

I candidati stranieri o apolidi debbono sostenere la discussione sulle pubblicazioni e svolgere la lezione in lingua italiana.

Tutte le prove si svolgeranno pubblicamente in Roma, nella sede stabilita dal Ministero.

Art. 15.
Giudizio e relazione della commissione

La commissione giudicatrice dei concorsi, valutati i titoli e le prove d'esame dei candidati, propone, con motivata relazione, non più di un vincitore per ciascun posto messo a concorso; quando il concorso è indetto per più posti, la commissione può designare tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito e mai alla pari.

Gli atti della commissione sono approvati con decreto del Ministro, previo parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero.

Art. 16.
Documenti di rito dei candidati italiani

I candidati che risulteranno vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati) i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme con l'atto o certificato di nascita e il certificato medico.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 17.
Documenti di rito dei candidati stranieri o apolidi

I candidati stranieri o apolidi che risulteranno vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati) i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato deve presentare il certificato generale del casellario giudiziario italiano, se risiede in Italia, ovvero, se risiede all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove risiede;

3) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino nell'assoluta impossibilità di fornire le certificazioni delle competenti autorità straniere, richieste per documentare il possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti, possono presentare attestazioni ed atti notori equivalenti. Al riguardo l'amministrazione dispone d'ufficio gli ulteriori accertamenti che risultino necessari.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 18.

Nomina

La nomina è conferita con decreto del Ministro al vincitore prescelto dalla facoltà o scuola.

Qualora la designazione della facoltà o scuola, per i concorsi a più posti, cada sul secondo o terzo vincitore della graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi precede nella graduatoria abbia già conseguito ovvero abbia rifiutato la nomina, ovvero sia già professore aggregato.

Qualora ai vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato non sia offerta, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, la nomina nella facoltà ovvero, nel caso dei concorsi a più posti, in una delle facoltà che hanno chiesto il concorso, il Ministro può nominare i vincitori ai posti per cui fu indetto il concorso rimasti ancora vacanti.

Roma, addì 21 novembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Registro n. 110, *foglio n.* 351

ALLEGATO *A*

Modello della domanda (*candidati italiani*)
(carta bollata da L 500)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione universitaria Ufficio professori aggregati
Viale Trastevere 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a il residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso n. bandito con decreto ministeriale del 21 novembre 1970 per il/i posto/i del ruolo dei professori aggregati assegnato/i alla/e Facoltà di della/e università (od istituto/i) di per il gruppo di materie (1)

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (2);

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

c) (4);

d) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ;

e) (5);

Il sottoscritto chiede l'ammissione al concorso in quanto (6);

dichiara, altresì, di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso (numero codice di avviamento postale: .) riservandosi di comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;

2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

4) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso, separatamente dalla domanda.

Il sottoscritto dichiara di aver presentato domanda di ammissione anche ai seguenti concorsi a posti di professore aggregato

Data

Firma (7)

---

1) Indicare la sola denominazione del gruppo.

2) Ovvero: di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

4) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

5) Indicare, eventualmente, i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

6) Indicare la condizione o le condizioni di ammissione al concorso di cui all'art. 2 del bando.

7) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 3, penultimo comma, del bando.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda (*candidati stranieri o apolidi*)
(carta bollata da L 500)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione universitaria Ufficio professori aggregati
Viale Trastevere 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a il residente in (Stato .) via n. chiede di essere ammesso al concorso n. bandito con decreto ministeriale del 21 novembre 1970 per il/i posto/i del ruolo dei professori aggregati assegnato/i alla/e facoltà di della/e Università (od istituto/i) di per il gruppo di materie (1)

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino (2);

b) (3).

Il sottoscritto chiede l'ammissione al concorso in quanto (4);

dichiara, altresì, di eleggere quale recapito in Italia agli effetti del bando di concorso (numero codice di avviamento postale: .), riservandosi di comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;

2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

4) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso, separatamente dalla domanda.

Il sottoscritto dichiara di aver presentato domanda di ammissione anche ai seguenti concorsi a posti di professore aggregato

Data

Firma (5)

---

1) Indicare la sola denominazione del gruppo.

2) Indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino ovvero la qualità di apolide.

3) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

4) Indicare la condizione o le condizioni di ammissione al concorso di cui all'art. 6 del bando.

5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 7, penultimo comma del bando.

Numero d'ordine	Facoltà e Università o Istituto	Numero posti a concorso	Gruppi di materie a concorso e materie di gruppo
D-1	Medicina e chirurgia Padova	uno	*Medicina generale*: Clinica medica generale e terapia medica; Patologia speciale medica e metodologia clinica; Semeiotica medica; Clinica dermosifilopatica.
D-2	Medicina e chirurgia Roma	uno	*Fisiopatologia cardiorespiratoria*: Clinica medica generale e terapia medica; Fisiologia umana; Tisiologia; Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria.

(12107)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti messi a concorso sono riservati:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi;

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita in una università della Repubblica, ovvero:

1) della laurea in economia e commercio conseguita in una università della Repubblica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, ovvero della laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero della laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

2) della laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o della laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero di una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Possono altresì partecipare al presente concorso gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero del tesoro o delle altre amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande l'età di diciotto anni e non superato quella di trenta.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel secondo e terzo comma dell'art 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, della legge 2 aprile 1958, n. 364 e della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

2) di nove anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o, comunque, interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni:

I) per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico, per i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi di guerra

alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 2 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

II) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro;

III) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima nonchè per i sordomuti;

IV) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622; per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, per i connazionali già dipendenti dalla soppressa amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi.

Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni quaranta.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, lettera *a*) del presente decreto;

4) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata) i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto);

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera *A*) del precedente art. 2;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

i) di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione che verrà loro assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo, la

dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937. Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, o il foglio matricolare.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate ed abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati o internati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico e i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, ed i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti la categoria di pensione goduta dal genitore.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, gli orfani e le vedove dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro congiunto è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali.

Gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dello 11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ad eccezione delle vedove dei caduti di cui sopra le quali presenteranno l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dello art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani, le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro produrranno un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Nei confronti dei candidati sordomuti ammessi alla prova orale, l'accertamento dell'idoneità specifica all'esercizio delle funzioni proprie dell'impiego per il quale concorrono, sarà effettuato da un medico fiscale del Ministero del tesoro, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622; i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia in cui risiedono.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, numero 1306, e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tali loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle amministrazioni dello Stato nonchè i dipendenti comunque assunti o denominati, indicati nell'art. 1, lettera a), del presente decreto, presenteranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente. Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tale fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati. Gli assistenti di università o di istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, lettera *B*), penultimo comma, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal rettore dell'università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, lettera *B*), n. 5, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dalla competente autorità militare.

I militari indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 4, dovranno presentare una copia dello stato di servizio (se ufficiali) ovvero del foglio matricolare (se sottufficiali, graduati o militari di truppa), come precisato al successivo punto 7) del presente articolo;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I candidati di età inferiore agli anni 21 presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

L'accertamento dell'idoneità specifica prevista dall'art. 4, comma tredicesimo, non esime i sordomuti dall'obbligo di presentare il certificato medico dal quale risultino i dati sanitari richiesti nei due commi precedenti ad eccezione dei dati relativi alla minorazione del sordomutismo.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata da notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri abbiano ivi presentato il titolo originale di studio potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'articolo 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato, in carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non la abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica allo impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 1), ultimo capoverso, 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 6, ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 9.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una orale; le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in tre parti:

Parte prima:

Economia politica; Scienza delle finanze, Diritto finanziario e contabilità generale dello Stato.

Parte seconda:

Diritto privato (Diritto civile e commerciale).

Parte terza:

Diritto costituzionale e diritto amministrativo.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di statistica metodologica ed economica.

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse. Di tale diario sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale prova sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire la tessera ferroviaria, se appartengono al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta di identità.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con

stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1970

p. *Il Ministro*: PICARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1970
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 245

MATERIE DEL PROGRAMMA DI ESAME

Economia politica

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche L'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi Teoria dei bisogni Beni, ricchezza, utilità, valore Scambio Mercato Domanda ed offerta Libera concorrenza, coalizione, monopolio.

La produzione ed i fattori della produzione Il costo di produzione Le imprese e le aziende I sindacati: tipi e funzioni La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio La cooperazione La statizzazione La municipalizzazione.

La distribuzione della ricchezza La proprietà ed il reddito Il profitto e gli imprenditori La rendita L'interesse Il lavoro Il salario Le crisi economiche.

La circolazione della ricchezza La moneta: sue funzioni e distinzioni I sistemi monetari Convertibilità, corso legale, corso forzoso Le leggi che regolano il valore della moneta La teoria quantitativa La velocità di circolazione.

Il credito Meccanismo del credito Forme e distinzioni del credito Il saggio dell'interesse ed il saggio dello sconto Influenza di essi sulla circolazione.

Le banche Operazioni di banca, attive e passive Conto patrimoniale e conto economico L'organizzazione bancaria italiana.

I contratti di borsa Le quotazioni di borsa La speculazione di borsa Le stanze di compensazione.

Il commercio internazionale La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti internazionali Intervento dello Stato nel commercio con l'estero Gli accordi doganali I cambi Politica dei cambi Le divise estere Il regime italiano delle divise Il controllo valutario.

Scienza delle finanze Diritto finanziario e contabilità generale dello Stato

La scienza delle finanze nel suo contenuto giuridico, economico e politico Teorie economiche, politiche e sociologiche sull'attività finanziaria, sulle sue finalità e sulle sue dimensioni Premesse di politica economico-finanziaria nella costituzione della Repubblica Il diritto finanziario.

Le entrate pubbliche Entrate ordinarie e straordinarie, originarie e derivate, di diritto pubblico e di diritto privato, tributarie e non tributarie Costo divisibile e indivisibile dell'attività statale; i pubblici servizi generali e l'imposta, i pubblici servizi speciali e la tassa; le imprese pubbliche e il prezzo pubblico; prezzo privato e prezzo quasi privato Il demanio patrimoniale e fiscale nelle sue origini e nelle sue varie forme I monopoli Le teorie sui criteri di ripartizione del carico tributario Effetti economici dei tributi, aspetto statico e dinamico della pressione tributaria, traslazione dei tributi e sue varie forme La riscossione dei tributi e i vari modi con cui si attua Esenzione Evasione I contributi speciali.

Le spese pubbliche, la loro natura e le loro finalità Spese produttive e non produttive Spese con intenti economici e con scopi speciali Investimenti pubblici.

Il bilancio dello Stato Bilancio di competenza e bilancio di cassa La legge del bilancio nella sua natura giuridica, formazione ed esecuzione Bilancio di previsione e rendiconto generale Esercizio finanziario, esercizio provvisorio Pareggio, avanzo e disavanzo; residui attivi e passivi Controllo del bilancio, preventivo e successivo Attribuzioni della Corte dei conti e della Ragioneria nei riguardi del bilancio Titoli di spesa Movimento fondi Vaglia del Tesoro Il patrimonio dello Stato I contratti dello Stato La gestione del pubblico denaro La resa dei conti Conti amministrativi e giudiziali Le azioni di responsabilità.

Il Tesoro Attributi ed organi del Tesoro Funzioni di vigilanza del Tesoro Conto del Tesoro Debiti e crediti di tesoreria Debito fluttuante, buoni del Tesoro, anticipazioni dell'istituto di emissione allo Stato, conti correnti di tesoreria Preventivo di cassa Operazioni finanziarie e di tesoreria Debiti patrimoniali dello Stato Prestiti interni Prestiti esteri Trasformazione, conversione e ammortamento dei prestiti pubblici Cassa depositi e prestiti Borse valori Mercato monetario e mercato finanziario Disciplina e vigilanza della funzione creditizia Difesa del risparmio Istituto di emissione Circolazione bancaria e di Stato Circolazione bancaria per conto dello Stato e per conto del commercio Disciplina della circolazione Difesa del potere d'acquisto Riserva aurea Riserva bancaria Equivalenti e surrogati monetari Inflazione Deflazione Stabilizzazione monetaria Risanamento monetario; mezzi tecnici e finanziari, effetti economici e finanziari Intervento del Tesoro negli enti statali e negli enti quasi statali o ausiliari dello Stato Aziende autonome statali Demanio mobiliare; azionariato di Stato Finanziamenti e interventi dello Stato, anticipazioni, sovvenzioni, contributi, concorsi Garanzie statali Portafoglio dello Stato Attività del Tesoro nei rapporti finanziari con l'estero.

La finanza locale Le entrate e le spese delle Regioni, delle provincie e dei comuni Rapporti della finanza locale con la finanza statale.

Diritto privato
(diritto civile e commerciale)

Nozioni e fondamento del diritto Diritto e morale Diritto naturale e diritto positivo Diritto oggettivo Fonti ed elementi del diritto oggettivo Diritto soggettivo Acquisto, modificazione ed estinzione del diritto soggettivo.

Il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico Elementi, categorie e funzioni del negozio giuridico La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione Il nuncius Il rappresentante indiretto e il rappresentante diretto I vizi della volontà negoziale Le cause di discordanza tra volontà interna e volontà esterna L'oggetto La causa La forma del negozio giuridico Nullità, annullabilità, risolubilità, rescindibilità, revocabilità, caducità del negozio giuridico.

Il diritto delle persone La persona fisica La capacità giuridica Gli status personae La capacità d'agire e la capacità naturale Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci Le persone giuridiche Le associazioni non riconosciute Gli atti dello stato civile.

Il diritto di famiglia Il matrimonio I diritti patrimoniali familiari La filiazione Le azioni di Stato.

Il diritto delle successioni Le successioni mortis causa: concetto, fondamento e funzione. Gli elementi costitutivi della successione a causa di morte La successione legittima: la successione dei legittimatari e la successione ab intestato La successione testamentaria Il testamento: concetto, fondamento, funzioni del testamento Capacità di disporre e di ricevere per testamento La disciplina positiva del testamento: elementi, forma, contenuto, effetti e revoca.

Il diritto sulle cose Nozione e classificazione delle cose Il possesso: concetto, categorie, funzioni e tutela I diritti reali di godimento La proprietà: concetto, funzione, limiti e tutela. I diritti reali di godimento su cose altrui: l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali La superficie e l'enfiteusi La comunione ed il condominio.

Il diritto delle obbligazioni L'obbligazione: concetto, elementi e specie Le fonti dell'obbligazione Le modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione La estinzione dell'obbligazione Il contratto: concetto, elementi, funzione e categorie dei contratti I singoli contratti civili e commerciali Le obbligazioni da negozi unilaterali I titoli di credito Le obbligazioni ex lege Gli atti illeciti.

Il diritto del lavoro e dell'impresa Il lavoro: concetto, funzione e specie L'imprenditore singolo e l'imprenditore società Le società civili e commerciali I consorzi.

La tutela dei diritti soggettivi La trascrizione La garanzia generica e le garanzie specifiche dei diritti di credito L'accertamento del diritto soggettivo: i mezzi di prova, la transazione, la sentenza del giudice La prescrizione e la decadenza.

Diritto costituzionale

Il diritto costituzionale: concetto, autonomia e limiti - La Costituzione in generale - Le varie Costituzioni in particolare.

Lo Stato: concetto, elementi - Il territorio. Il popolo: i cittadini quali soggetti dell'ordinamento statuale - I diritti civili e politici: le libertà costituzionali - La sovranità - Le varie forme di Stati - Lo Stato e la Chiesa cattolica - Lo Stato e i culti ammessi.

I poteri dello Stato - La divisione e la collaborazione costituzionale dei poteri.

Gli organi dello Stato: natura giuridica, categorie e funzioni.

Il potere legislativo: il Parlamento, costituzione e funzione - Il potere di governo o esecutivo - Il Governo: sua costituzione - La funzione legislativa, regolamentare e amministrativa del Governo.

Il potere giurisdizionale - I giudici ordinari ed i giudici speciali - La Corte costituzionale - Le Regioni e le Provincie ed i Comuni.

Diritto amministrativo

Il diritto amministrativo: concetto, carattere e fonti - La amministrazione in senso oggettivo e in senso soggettivo - Lo atto amministrativo: concetto, elementi costitutivi e categorie: formazione dell'atto amministrativo - Esecutorietà, esecutività e legittimità presunta dell'atto amministrativo - I soggetti attivi e passivi dell'atto amministrativo - I vizi dell'atto amministrativo - Invalidità, inefficacia, imperfezione, nullità, annullabilità e revocabilità dell'atto amministrativo.

I mezzi di impugnativa contro l'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato

La giustizia amministrativa - I diritti e gli interessi - Limiti ed estensione della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione amministrativa - Il ricorso al giudice ordinario e al Consiglio di Stato - I conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione.

La pubblica amministrazione e gli organi suoi - Il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, cause di costituzione, di modificazione e di estinzione.

Gli organi ausiliari dell'amministrazione attiva e la loro attività.

L'amministrazione locale: la regione, la provincia, il comune. Gli organi dell'amministrazione locale: funzioni e controlli sui relativi atti.

Statistica

Definizione della statistica - Il metodo statistico - Il dato statistico - La rilevazione dei dati e la elaborazione dei dati - La classificazione e la sistemazione dei dati - Le rappresentazioni grafiche - Gli errori e le loro correzioni - La misura dei fenomeni - La distribuzione dei fenomeni - Le relazioni statistiche - La determinazione delle cause.

Concetti e campo di applicazione della Statistica economica - Determinazione statistica delle condizioni economiche e studio statistico delle variazioni delle condizioni stesse - Indici di variazione: del costo della vita, dei prezzi, dei consumi e dei salari - Statistica monetaria - Statistiche del credito e finanziarie.

Roma, addì 29 agosto 1970

p. *Il Ministro*: PICARDI

(11889)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio successivo, registro n. 12, foglio n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 7 luglio 1970, n. 168, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice prevista dall'art. 10 della legge 5 giugno 1965, n. 707;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così composta:

Presidente:

Catenacci dott. Elvio, ispettore generale capo di pubblica sicurezza, vice capo della polizia.

Componenti:

Mantineo ten. gen. Umberto, ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Marongiu dott. Enrico, vice prefetto direttore della divisione F.A.P.;

Creonti M° Angelo, titolare di armonia complementare nel Conservatorio di musica di Bologna;

Sarno M° Ferdinando, titolare di armonia e contrappunto nel Conservatorio di musica di Bari;

Lacerenza M° Amleto, maestro direttore della banda dell'Esercito;

Fantini M° Domenico, già maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Giovanni Battista Goletti, consigliere di 1ª classe, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 300.000, sul capitolo 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1970

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1970
Registro n. 27 Interno, foglio n. 33

(12053)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Faenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Faenza (Ravenna);

Visto il decreto ministeriale in data 7 novembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Faenza, nell'ordine appresso indicato:

1.	Ferretti dott. Gustavo	punti	87,75	su 132
2.	Coverlizza dott. Mario	»	84,47	»
3.	Russomanno dott. Guido	»	83,60	»
4.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	82,95	»
5.	Pittà dott. Giuseppe	»	80,96	»
6.	Bartelloni dott. Manlio	»	79,86	»
7.	Micio dott. Ardesino	»	79,73	»
8.	Ilari dott. Vergilio	»	79,21	»
9.	Lopez dott. Ugo	»	78,99	»
10.	Pulli dott. Italo	»	77,90	»
11.	Mele Gregorio	»	77,50	»
12.	Spani dott. Tommaso	»	77,06	»
13.	Bertino dott. Giuseppe	»	76,81	»
14.	Raglianti dott. Luigi	»	76,21	»
15.	Dolcini dott. Alteo	»	76,18	»
16.	Guarini dott. Giuseppe	»	76,02	»
17.	Sallustio dott. Vito	»	75,51	»
18.	D'Amico dott. Luigi	»	75,41	»
19.	Maddalone Pasquale	»	74,60	»

20. Rollone Eusebio	punti 74 —	su 132
21. Azzi dott. Palmiro	» 73,60	»
22. Carnana Salvatore	» 73,50	»
23. Pannone dott. Francesco	» 73,38	»
24. Perri Marziale	» 73,02	»
25. D'Ancona dott. Antonio	» 72,95	»
26. Laurenza dott. Giovanni	» 72,90	»
27. Vitale Francesco	» 72,83	»
28. Porcile dott. Luciano	» 72,30	»
29. Moriconi dott. Benito	» 72,24	»
30. Salerno dott. Vincenzo	» 72,23	»
31. Bartalena dott. Valentino	» 72,19	»
32. Milanesi dott. Luigi	» 71,85	»
33. Dalmazzo Francesco	» 71,06	»
34. Perruggino Giovanni	» 70,66	»
35. Casazza Egidio	» 70,25	»
36. Mantelli Erminio	» 69,98	»
37. Lauletta dott. Angelo	» 69,51	»
38. Puglisi dott. Carmelo	» 69,46	»
39. Forlani dott. Remo	» 69,45	»
40. De Pascale dott. Mario	» 69,18	»
41. Gangi Michele	» 69,08	»
42. De Negri dott. Errico	» 68,99	»
43. Bertoni Peppino	» 68,97	»
44. Filippi dott. Davide	» 68,95	»
45. Faissola Giovanni	» 68,22	»
46. Fulciniti dott. Salvatore	» 68,10	»
47 Bellizzi Alessandro	» 68.08	»
48. Facchini Mario, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 67,72	»
49. Marisi dott. Cesidio	» 67,72	»
50. Panuccio dott. Rocco	» 67,64	»
51. Barbieri dott. Silvio	» 66,98	»
52. Delli Paoli dott. Dante	» 66,83	»
53. Bernarello dott. Ottavio	» 65,95	»
54. Sperduti Michele	» 65,87	»
55. Labriola Antonio	» 65,85	»
56. Travaglini dott. Giuseppe	» 65,65	»
57. Alberti Pietro	» 65,46	»
58. Achilli Amedeo	» 65,06	»
59. Bertini dott. Luigi	» 64,55	»
60. Stenghele dott. Giuseppe	» 63,89	»
61. Guercio Aldo	» 63,49	»
62. Tarella dott. Domenico	» 63,42	»
63. Taranto Fausto	» 63,33	»
64. Piscitelli Ferruccio	» 63,04	»
65. Guerra Giovanni	» 62,96	»
66. Giuffrè dott. Lodovico	» 61,51	»
67. Rapetti Andrea	» 60,41	»
68. Summo dott. Vito	» 60,31	»
69. Trullo Antonio	» 59,76	»
70. Di Stilo Rocco O.	» 59,63	»
71. Barbara Calogero, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 59,03	»
72. Norbiato Bruno	» 59,03	»
73. Ricci Giovanni	» 59,01	»
74. Pascale Vittorio	» 58,59	»
75. Suelzu dott. Clemente	» 58,52	»
76. Persoglio Domenico	» 57,04	»
77. Nepomuceno Renato	» 54,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(11971)

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto di Etroubles

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 90 in data 3 marzo 1970 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico condotto di Etroubles, vacante nella Regione autonoma della Valle d'Aosta alla data del 30 novembre 1969;

Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni presentate dalle giunte municipali interessate;

Viste le segnalazioni pervenute dall'ordine dei medici della Regione;

Vista la nota n. M.29152/6 Ser. Aff. GG. in data 1° settembre 1970 del Ministero dell'interno designante il funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220, sulla designazione del sanitario condotto quale componente della commissione giudicatrice;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3, relativa alle norme per i concorsi per la nomina a posti di sanitari dipendenti da enti locali;

Visto lo statuto della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto di Etroubles vacante alla data del 30 novembre 1969, è costituita come segue:

Presidente:

Dujany dott. Cesare, presidente della giunta regionale.

Componenti:

Barbero dott. Carlo, medico regionale;

Favia dott. Arturo, vice prefetto;

Borsotti prof. dott. Pier Carlo, docente in patologia speciale e chirurgia;

Beretta Anguissola prof. dott. Alessandro, docente in patologia medica all'Università di Torino;

Rosset dott. Samuele, medico condotto di Châtillon.

Componenti aggiuntivi per la prova di lingua francese:

Hosquet Teresa, insegnante di lingua francese;

Domaine Cesarina in Petrini, insegnante di lingua francese.

Le funzioni di segretario sono affidate al funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione regionale sig. Fosson Francesco.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori presso l'istituto di patologia medica dell'Università di Torino Ospedale San Giovanni Battista e della città di Torino, via Genova, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni interessati.

Aosta, addì 25 novembre 1970

Il presidente: DUJANY

(11851)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2072 dell'11 giugno 1970 con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Teramo, dell'ordine provinciale dei medici e le segnalazioni del comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1625;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità.

Componenti:

Panella dott. Francesco, vice prefetto vicario di Teramo;
Colitta dott. Alberto, medico provinciale capo del Ministero della sanità;
Gasbarrini prof. Luciano, primario medico dell'ospedale civile di Giulianova;
Colombati prof. Mauro, primario chirurgo dell'ospedale civile di Giulianova;
Barone dott. Pietro, medico condotto del comune di Teramo.

Segretario:

Zecchino dott. Mario, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo a Giulianova.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Teramo, all'albo pretorio della prefettura di Teramo e del comune di Teramo.

Teramo, addì 14 novembre 1970

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(12082)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 559 del 28 febbraio 1970 col quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a 4 posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 843 del 31 marzo 1970 col quale veniva incluso, nel pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1969, anche il posto di veterinario consorziale di Boretto-Brescello;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie in data 11 marzo 1934, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Reggio Emilia, dell'Ordine provinciale dei medici veterinari di Reggio Emilia e del medico provinciale di Reggio Emilia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Membri:

Raspini dott. Mario, direttore di sezione della prefettura di Reggio Emilia;
Cavrini prof. Carlo, veterinario provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;
Seren prof. Ennio, direttore dell'Istituto di patologia speciale e Clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;
Munarini dott. Alessandro, veterinario condotto del comune di Correggio.

Segretario:

Carrato dott. Leonardo, consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Reggio Emilia ed inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei termini e nei modi di legge.

Reggio Emilia, 30 novembre 1970

Il veterinario provinciale: CURLI

(11980)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello presso il comune di Pavia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2751/70 del 6 aprile 1970 con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello, vacante presso il comune di Pavia;

Visti i successivi decreti n. 5907/70 del 14 luglio 1970 e n. 6895/70 del 21 agosto 1970, con i quali venne costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti della commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui trattasi:

1. Mazzocchi Luigi . . . . punti 167,794
2. Rusconi Luigi . . . . » 144,822

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio ed a quello del comune interessato.

Pavia, addì 18 novembre 1970

Il veterinario provinciale: MARAZZA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9841/70 in data 18 novembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 2751/70 del 15 aprile 1970 per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello, vacante presso il comune di Pavia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mazzocchi Luigi è dichiarato vincitore del posto di direttore del pubblico macello di Pavia.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e di quello del comune interessato.

Pavia, addì 23 novembre 1970

Il veterinario provinciale: MARAZZA

(11850)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 11 novembre 1970, n. **47.**

Contributi per la realizzazione in Sicilia di iniziative industriali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* **50** *del* 14 *novembre* 1970)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire l'insediamento in Sicilia delle nuove iniziative industriali previste dal piano di investimenti produttivi delle partecipazioni statali in Sicilia di cui all'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 241, il Governo della Regione è autorizzato a concedere contributi in conto capitale in misura non superiore a quella concessa per le medesime iniziative dalle amministrazioni e dagli enti statali competenti.

Nella concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo avranno carattere prioritario le iniziative attinenti al settore metalmeccanico e quelle che determinano la maggiore occupazione di manodopera in rapporto al capitale investito.

Sono comunque escluse dai benefici della presente legge le eventuali iniziative tendenti al rilevamento o all'ammodernamento di impianti già esistenti.

Art. 2.

Alla concessione dei contributi si provvede con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio di concerto con quello per lo sviluppo economico, sentita la Giunta regionale

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 70.000 milioni ripartita come appresso:

Esercizio	1970	L.	1.000 milioni
»	1971	»	1.200 milioni
»	1972	»	4.350 milioni
»	1973	»	4.500 milioni
»	1974	»	10.900 milioni
»	1975	»	10.900 milioni
»	1976	»	10.900 milioni
»	1977	»	10.900 milioni
»	1978	»	10.600 milioni
»	1979	»	4.750 milioni

All'onere di L. 1.000 milioni ricadente nell'esercizio 1970 si fa fronte utilizzando parte della disponibilità dello stanziamento del capitolo 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Agli oneri ricadenti negli esercizi 1971 e successivi si provvede con parte degli stanziamenti autorizzati dall'art. 7 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, ricadenti negli anni 1971 e successivi.

Al maggiore onere decorrente dall'esercizio 1972 si provvede utilizzando le disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione delle spese ricadenti nell'anno finanziario 1971 autorizzate dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34, dall'art. 23 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e dall'art. 3, lettera *b*), della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21.

Al maggiore onere decorrente dall'esercizio 1974 si provvede utilizzando le disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione della spesa ricadente nell'anno finanziario 1973 autorizzata dall'art. 8 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 24.

Art. 4.

La validità delle norme di cui alla presente legge scade col 31 dicembre 1971; a tale data i fondi non impegnati saranno iscritti nel capitolo di bilancio di cui al secondo comma dello articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1970, n. **6.**

Art. 5.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 novembre 1970

FASINO

FAGONE — OCCHIPINTI

(11769)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.